



Roma, 17 ottobre 1984

Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Direz. Centrale Affari Gen.li
Serv. Pol. Amm/va e Sociale

Al L'ENTE NAZIONALE "POLISPORTIVE"
GIOVANILI SALESIANE"
Via Marsala, n°42

ROMA

Divisione Pol. Amm/va Sez. 3°
Prot. N° 10.14116 Allegati
12000.A.(78)

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N°

OGGETTO Ente Nazionale di Promozione Sportiva "Polisportive
Giovanili Salesiane" con sede in Roma - Riconoscimen-
to delle finalità assistenziali agli effetti dell'art.2
IV° comma della L. 14.10.1974, n° 524.

In riferimento all'istanza a suo tempo presentata, si comu-
nica che con decreto ministeriale n° 10.14116/12000.A.(78) in
data 17 ottobre 1984, di cui si unisce copia, codesto Ente è
ammesso ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 2, IV°
comma della L. 14.10.1974, n° 524.

p. IL MINISTRO

Manlio

Direz. Centrale Affari Generali
 Serv. Polizia Amm/va e Sociale
 Divisione Polizia Amm/va
 N. 10. 14116/12000. A (78)



Il Ministro dell'Interno

Visto il proprio decreto n. 10.6255/12000. A (78) in data 22 febbraio 1984, con il quale, ai sensi dell'art. 2, IV° comma della legge 14 ottobre 1974, n. 524 è stato riconosciuto il carattere assistenziale delle finalità perseguite dall'Ente Nazionale "Polisportive Giovanili Salesiane" ai soli fini dell'estensione, in favore degli iscritti, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, concernente la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo;

Vista l'istanza presentata il 10 ottobre 1984, con la quale il predetto Ente, in persona del suo presidente, ha chiesto che il cennato riconoscimento venga esteso anche ai fini dell'applicazione, in favore delle proprie dipendenze periferiche, delle disposizioni previste dal citato art. 2, IV° comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, a norma del quale gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non sono assoggettati ai piani che le Amministrazioni Comunali, in conformità dell'articolo stesso, predispongono per fissare il limite massimo, in termini di superficie globale, degli esercizi pubblici in cui si effettua l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande;

Accertato - in base alle risultanze dell'istruttoria svolta - che, secondo quanto previsto dal proprio statuto, l'Ente Nazionale "Polisportive Giovanili Salesiane", svolge, anche attraverso le proprie dipendenze periferiche, attività assistenziale, ricreativa e culturale a favore dei soci iscritti;

Visto l'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

D E C R E T A

L'Ente Nazionale Polisportive Giovanili Salesiane, in quanto riconosciuto avente carattere assistenziale, è ammesso ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 2, IV° comma della legge 14 ottobre 1974 n. 524 che consentono il rilascio, ai legali rappresentanti dei dipendenti circoli ricreativi, delle autorizzazioni alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, in deroga ai criteri di pianificazione comunale di cui all'art. 1 della legge stessa.-

Roma, 17. 10. 1984

IL MINISTRO



[Handwritten signature]

lun

1m